



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARI

1. È istituita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda la Tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'articolo unico, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La TARI è una componente, riferita ai servizi, dell'Imposta municipale unica (IUC) ed è finalizzata alla copertura integrale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. L'applicazione della Tassa sui rifiuti nel Comune di San Giorgio della Richinvelda è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dai commi 639 – 668 e 682 – 701 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, dall'art. 1, commi 161 – 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di legge ivi richiamata.

ART. 2 – PRESUPPOSTO APPLICATIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e non operative, né le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
4. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed è liquidata su base mensile.
2. La tariffa è calcolata in base ai criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Essa si compone di una quota (definita anche "fissa") determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed in una quota (definita anche "variabile") rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

ART. 4 – COPERTURA DEI COSTI

1. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente con delibera del Consiglio comunale, assunta entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore del servizio.

ART. 5 – SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.
2. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Nelle more dell'attuazione del criterio catastale previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestable, al netto dei muri perimetrali ed interni. In sede di prima applicazione, il Comune assoggetta a tributo le superfici risultanti dalla banca dati della Tares.
4. La superficie imponibile degli immobili diversi da quelli indicati al comma 2 è costituita da quella calpestable.
5. Non si considera imponibile la superficie dei locali o delle parti di locali con altezza inferiore a m 1,50 e di tutti gli spazi rientranti nelle previsioni dell'art. 11. Le scale interne non condominiali sono considerate esclusivamente nella propria proiezione orizzontale.
6. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze domestiche sono classificate in categoria unitaria. Per utenza domestica s'intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
2. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti, secondo la tabella prevista nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Per l'individuazione della categoria di inserimento dell'utenza non domestica, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, ovvero, in subordine, alle risultanze del Registro delle Imprese, all'autorizzazione all'esercizio di attività, all'iscrizione in pubblici albi o registri o alla dichiarazione IVA. In mancanza di tali elementi, o in caso di difformità, si considera l'attività effettivamente esercitata, debitamente comprovata dal soggetto passivo o accertata dal Comune. Se l'attività non è espressamente menzionata nella tabella allegato A, è inserita nella categoria che presenta le maggiori affinità nella potenzialità produttiva di rifiuti.
4. Se all'interno di un medesimo locale od area scoperta sono esercitate più attività diversamente classificate, per le quali non sia possibile distinguere con certezza le rispettive aree di occupazione, la tariffazione è esercitata in base all'attività prevalente in relazione alla superficie occupata.
5. La tariffa applicabile all'attività economica, determinata secondo le disposizioni del presente articolo, è unica anche se l'azienda si compone di spazi con diverse destinazioni d'uso e/o ubicati in luoghi diversi.
6. Le classificazioni di cui al presente articolo sono preordinate all'attribuzione delle quote di tariffa di cui all'art. 3, e si applicano sino al perfezionamento di sistemi di misurazione puntuale delle quantità e qualità di rifiuti conferiti al servizio di raccolta dalle singole utenze.

ART. 7 – UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.
2. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano stabilmente nell'immobile per più di 180 giorni nell'anno, pur se non risultino iscritti nell'anagrafe dei residenti.
3. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare sono comunicate d'ufficio dall'anagrafe comunale al funzionario responsabile della TARI. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'art. 17.
4. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungo di degenza in istituti di cura e case di riposo, istituti di cura, case protette, comunità di recupero, e le persone assenti per stabile domiciliazione al di fuori del comune o all'estero per motivi di studio o di lavoro,

debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o da autorità competente, o su altra idonea documentazione che l'Ente riterrà opportuno richiedere (es: contratti di locazione, ecc...) anche se la residenza non è ivi trasferita, per un periodo non inferiore a 180 giorni. Se i soggetti di cui al presente comma sono gli unici componenti il nucleo familiare, l'unità immobiliare in cui essi risiedono è equiparata a quella tenuta a disposizione a sensi del comma 5 del presente articolo.

5. Le utenze domestiche delle unità immobiliari tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono, sono assoggettate a tariffa sulla base della dichiarazione di inizio occupazione, ovvero in mancanza sono commisurate ad una sola persona

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio la detenzione od il possesso dell'immobile e termina nel giorno in cui viene a cessare la detenzione o il possesso dell'immobile.
2. In caso di inizio o cessazione in corso d'anno, la tariffa annuale della TARI è rapportata al periodo di detenzione o possesso (vedasi art. 3).
3. Nelle utenze domestiche il giorno di inizio è attestato dalla variazione anagrafica, la cessazione su denuncia della detenzione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.
4. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche il giorno di inizio e cessazione è attestato dalla denuncia resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.
È fatta salva la potestà accertativa del Comune, a sensi e per gli effetti dell'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 9 – TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (comprensivo di quota fissa e quota variabile), maggiorata fino ad un massimo del 100 %. È facoltà del soggetto passivo optare per il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubblici. È consentito conglobare il versamento della tariffa giornaliera all'interno del pagamento della Tosap.
6. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 10 – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. In favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, può essere stabilita, con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, una riduzione sino al limite massimo del 20% della quota variabile della TARI. L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art. 17 o con apposita istanza, e decorre dall'anno solare successivo alla richiesta. Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione nell'uso del compostaggio.

ART. 11 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono soggette al tributo le superfici o porzioni di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento e/o smaltimento in proprio in conformità alle norme vigenti.
2. A norma dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, come emendato dall'art. 2, lettera e), D.Lgs. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, si intendono produttivi di rifiuti speciali non assimilati:
 - gli ambulatori e laboratori medici, radiologici, dentistici, odontotecnici e di analisi; le lavanderie a secco e le tintorie;
 - le officine meccaniche per veicoli e gommisti; gli elettrauto;
 - i caseifici e le cantine vinicole; le autocarrozzerie;
 - le falegnamerie;
 - le verniciature e le galvanotecniche; le fonderie;
 - le officine ceramiche e di smalteria;
 - le officine metalmeccaniche, di carpenteria metallica e tornerie; le tipografie, stamperie, e laboratori di incisioni;
 - le vetrerie;
 - i laboratori fotografici ed eliografici;
 - le imprese adibite a produzione di allestimenti pubblicitari e di insegne luminose; le imprese di lavorazione di materie plastiche e vetroresine.
3. L'esclusione dal tributo si estende ai magazzini di materie prime e di merci facenti parte degli immobili di cui al comma 2, purché siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.
4. L'esclusione dalla TARI non comprende gli uffici e gli spazi adibiti ad attività amministrative, le sale d'attesa, gli spazi adibiti a cucina e mensa ed i locali di servizio, nonché ogni altra area o settore non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva.
5. Qualora sia impossibile, per carenza di elementi istruttori non altrimenti superabile, individuare e delimitare all'interno dell'unità produttiva le superfici di cui al presente articolo, si applicano le riduzioni forfetarie di cui all'allegato B al presente regolamento.

ART. 12 – RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, unitamente alla documentazione richiesta. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività, assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. La riduzione così determinata potrà essere applicata fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e i rifiuti avviati allo smaltimento.
3. La riduzione prevista al comma 1 è applicata su richiesta di parte.
4. La richiesta di riduzione di cui al presente articolo dev'essere corredata di copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal

destinatario, o da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti. È in facoltà del Comune richiedere ai soggetti interessati copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equipollente per l'anno di riferimento.

5. In caso di successivo riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze del MUD o dei documenti equipollenti, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede a recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 13 – ESCLUSIONI DALLA TARI

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 11 e 12, non sono soggetti alla TARI i locali e le aree in cui, per natura, destinazione o condizioni strutturali, non è possibile una qualsiasi produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati. Rientrano nelle previsioni del presente comma le unità immobiliari prive di utenze o allacci attivi alle reti di pubblici servizi (acquedotto, gas, energia elettrica).
2. Le istituzioni scolastiche statali non sono soggette al tributo ed il relativo costo, da non computarsi nella determinazione degli oneri del servizio, è coperto con contributo erariale sostitutivo a sensi dell'art. 33 bis D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 14 – RIDUZIONI

1. Il tributo è diminuito in misura da determinarsi nella deliberazione di adozione delle tariffe in caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
2. Nelle zone esterne al perimetro di raccolta, come individuate nel regolamento di disciplina del servizio di raccolta rifiuti e nelle relative delibere di attuazione, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa.
3. Il tributo è ridotto al 20% in caso di mancato svolgimento o di interruzione del servizio, da qualsiasi causa dipendente, qualora ne derivi situazione di danno o pericolo ambientale.
4. Il Consiglio comunale ha facoltà di introdurre, con disposizioni di rango regolamentare, esenzioni e riduzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento, a condizione che la copertura del mancato gettito sia iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e sia assicurata da risorse diverse dal gettito della TARI.

ART. 15 – AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale con proprio atto si riserva di individuare con proprio atto le categorie di attività economiche esistenti ed in esercizio a favore delle quali applicare una tariffa agevolata quale incentivo alla permanenza in loco e quale sostegno economico delle attività stesse che offrono posti di lavoro.
2. La percentuale di agevolazione sarà definita annualmente con la delibera di fissazione delle tariffe del tributo con delibera del Consiglio Comunale nei limiti della disponibilità indicata nel bilancio e per un massimo del 70%.
3. Le suddette agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce.

ART. 16 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone, alla quale è riversato il relativo importo.

ART. 17 – DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla TARI.
2. Se vi sono più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi.
3. I soggetti obbligati devono produrre al Comune la dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili dal sito web comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio, che ne rilascia ricevuta, oppure inviata a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, fax, posta elettronica certificata o tramite procedura web allestita dal Comune. Nell'invio a mezzo del servizio postale, la dichiarazione si considera presentata nel momento della spedizione.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, che devono essere comunicate con apposita denuncia di variazione, soggetta al medesimo termine e modalità di cui al terzo comma. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero di componenti il nucleo familiare desumibile dalle risultanze dell'anagrafe.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ed i relativi dati anagrafici;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione delle aree produttive di rifiuti speciali esclusi dalla privativa comunale e/o di rifiuti assimilati avviati al recupero, se esistenti;
- f. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna, se non già agli atti dell'ufficio;
- g. Data di inizio della detenzione o del possesso o di variazione degli elementi denunciati o di cessazione.

6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale, oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.
7. La dichiarazione di cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, da un soggetto convivente, da un avente causa, o da altro soggetto che vi abbia interesse, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione medesima, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare il venir meno della detenzione o del possesso. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla porzione d'anno successiva al momento di efficacia della dichiarazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma precedente, il tributo non è dovuto per il periodo successivo alla cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.
9. Nel caso di subentro di un soggetto ad un altro nella conduzione di un immobile, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di inizio detenzione resa nel termine dal soggetto subentrante esonera il soggetto cessato dall'obbligo dichiarativo.
10. Nel caso di decesso del contribuente occorso nel secondo semestre dell'anno solare, il termine di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, ovvero di subentro di familiare convivente o di erede, è di un anno dalla data di apertura della successione.
11. Le dichiarazioni o le comunicazioni attestanti i presupposti per riduzioni della tassa o di esclusioni di superficie devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello di presentazione.
12. Gli uffici dell'anagrafe e gli altri uffici comunali che, nell'ambito dei propri servizi al pubblico, riscontrino fattispecie di inizio, variazione o cessazione della soggettività passiva del tributo, sono tenuti a formulare ai contribuenti interessati l'invito a presentare la dichiarazione ai fini TARI, fornendo loro la modulistica ed ogni assistenza richiesta.

ART. 18 – RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune. Il pagamento della TARI avviene, mediante modello F24, bollettino di conto corrente postale od altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARI, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000.
2. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della TARI, il Consiglio comunale fissa il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo annuale, prevedendo non meno di due rate a cadenza semestrale. Qualora la delibera nulla disponga sul punto, si applicano le medesime rate previste per il pagamento dell'IMU. Il contribuente ha sempre facoltà di pagare l'intero importo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza sono inseriti i conguagli a debito o a credito del contribuente derivanti dagli esercizi precedenti. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Nessun addebito di costi di riscossione può essere previsto a carico dei contribuenti per il pagamento spontaneo.
6. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui al primo comma non esime il contribuente dall'obbligo di versamento del tributo; non possono tuttavia essere irrogate sanzioni né

richiesti interessi al contribuente in caso di mancata ricezione dell'avviso o se il termine di pagamento è inferiore a trenta giorni dalla data di spedizione dell'avviso. Gli uffici preposti sono tenuti a fornire ogni assistenza al contribuente cui non sia pervenuto, per qualsiasi motivo, l'avviso medesimo, anche mediante rilascio di duplicato del modello di pagamento.

ART. 19 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, che non abbiano costituito oggetto di conguaglio con la TARI dovuta per gli anni successivi, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nel saggio legale tempo per tempo vigente, decorrenti dalla data dell'indebito versamento.
4. In alternativa alla domanda di rimborso, il contribuente ha facoltà di compensare gli importi indebitamente corrisposti con le somme dovute al Comune a titolo di TARI per altre annualità e/o altri immobili, anche se risultanti da avviso di accertamento. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, entro i sessanta giorni successivi, l'operazione di compensazione.

ART. 20 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16, sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tutte le voci di tributo, di interessi e di sanzioni, sia inferiore ad € 12,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. La previsione del secondo comma non si applica qualora il credito del Comune derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

ART. 21 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le verifiche dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dalle Agenzie fiscali dello Stato;
 - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso al contribuente non inferiore a sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.c. .
2. Per le operazioni di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente,
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al Funzionario responsabile TARI, copia dei seguenti atti e provvedimenti:
 - concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - provvedimenti relativi all'esercizio di attività economiche, fisse o itineranti;

- variazioni anagrafiche e di stato civile della popolazione residente.
4. Sono in ogni caso esclusi la richiesta di dati e notizie ai contribuenti e l'accesso diretto agli immobili, qualora gli elementi rilevanti per l'applicazione ed il controllo del tributo siano già in possesso dell'amministrazione comunale o possano essere desunti dalle banche dati a cui essa ha accesso o da informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata od il tributo doveva essere versato.
 6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del contribuente o dalla data in cui si considera perfezionata la notificazione.

ART. 22 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche nelle annualità successive a quella in cui è avvenuta la violazione, sino all'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione tardiva del contribuente od è corretta la dichiarazione infedele.
4. Nei casi previsti nei commi precedenti, non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni se dal mancato adempimento dichiarativo non è derivata evasione del tributo, né si è avuto pregiudizio all'azione di controllo del Comune.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze del tributo risultante dalla dichiarazione, qualora il contribuente non si sia avvalso del ravvedimento operoso secondo le norme vigenti, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la sanzione di cui al presente comma non è ammessa definizione agevolata.
7. La sanzione di cui al comma 6 non è comunque applicata, a sensi dell'art. 17, comma 7, se l'avviso di pagamento non è stato inviato in forme atte ad assicurarne la conoscibilità da parte del contribuente, oppure se è stato inviato con preavviso inferiore a trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento.
8. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune invita il contribuente che non abbia rispettato le scadenze di pagamento a regolarizzare la propria posizione con avviso bonario inoltrato in prima istanza con posta ordinaria, in seconda istanza a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, fissando un termine non inferiore a 30 giorni dalla sua ricezione. La sanzione per omesso versamento potrà essere irrogata solo a seguito della mancata ottemperanza all'avviso bonario.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi in favore del Comune, nel saggio legale tempo per tempo vigente, dalla scadenza del termine di pagamento al saldo.

ART. 23 – RATEAZIONE

1. Per le somme dovute dai contribuenti è ammessa la rateazione come segue:
 - per importi inferiori, per anno d'imposta, a euro 2.000,00 è consentito il pagamento in un massimo di quattro rate bimestrali (o con scadenza inferiore) di pari importo, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima (con interesse stabilito alla data di concessione della rateazione). La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dell'avvenuta comunicazione della concessione della rateazione al contribuente.
 - per importi superiori a euro 2.000,00 e fino a euro 30.000,00 è consentito il pagamento in un massimo di otto rate bimestrali (o con scadenza inferiore) di pari importo, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima (con interesse stabilito alla data di concessione della rateazione). La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dell'avvenuta comunicazione della concessione della rateazione al contribuente.
 - per importi superiori a euro 30.000,00 è consentito il pagamento in un massimo di dodici rate bimestrali (o con scadenza inferiore) di pari importo, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima (con interesse stabilito alla data di concessione della rateazione). La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dell'avvenuta comunicazione della concessione della rateazione al contribuente.
2. In ogni caso di pagamento rateale per importi superiori a euro 8.000,00 il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. Qualora il contribuente non effettui il pagamento anche di una sola rata, decade dal beneficio della rateazione ed il Comune procede al recupero del credito residuo in unica soluzione, escutendo la garanzia prestata. L'atto di fidejussione deve riportare le condizioni di cui al presente articolo.
3. Il contribuente è tenuto a consegnare al Comune copia dell'attestazione di versamento di ciascuna rata.
4. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del debitore che alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato.
3. Le somme dovute dai contribuenti in forza di avvisi di accertamento non pagati nel termine, o di rateazioni non osservate e dove non è prevista la fidejussione, sono recuperati dal Comune mediante emissione di ingiunzione fiscale o altro titolo esecutivo ai sensi delle vigenti norme in materia. L'ingiunzione ovvero il diverso titolo esecutivo devono essere notificati al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

24. RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di 12,00 Euro per singola annualità d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie per le controversie relative alla TARI.

ART. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Alla medesima data è soppressa l'applicazione della TARES e dell'addizionale per i servizi e del relativo Regolamento comunale di

disciplina; restano esercitabili, sino ad estinzione dei relativi rapporti o prescrizione dei relativi diritti, le attività gestionali di riscossione, accertamento e rimborso inerenti le annualità precedenti.

2. Mantengono validità ai fini del tributo rifiuti e servizi le denunce presentate dai contribuenti e gli avvisi notificati dall'ufficio ai fini dell'applicazione della soppressa Tares ovvero dei previgenti tributi in materia di raccolta e smaltimento rifiuti.

3. Le agevolazioni previste da disposizioni legislative e regolamentari previgenti e già riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risultino compatibili con le disposizioni di quest'ultimo, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce.

4. Nelle determinazioni delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, il Comune ha facoltà di modificare i coefficienti di cui alla tabella Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nelle misure e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 652, legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 2, lettera e)- bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68.

Allegato A

Categorie di classificazione delle utenze non domestiche (art. 6 Reg.)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, commercio cereali, commercio all'ingrosso
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici, vivaismo (barbatelle)
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Allegato B

Riduzioni a forfait della superficie tassabile da applicarsi, qualora sia impossibile individuare, all'interno delle unità produttive, i settori in cui si generano di regola rifiuti speciali non assimilati.

La percentuale indica la parte della superficie complessiva dell'unità produttiva che rimane soggetta a TARI. La superficie, su cui si applica la percentuale, è calcolata al netto delle parti indicate nell'art. 5, comma 5, e nell'art. 11, commi 2 e 3, del Regolamento.

- Ambulatori e laboratori medici, radiologici, dentistici, odontotecnici e di analisi: 65%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriale: 75%
- Officine meccaniche per veicoli e gommisti: 55%
- Elettrauto: 65%
- Caseifici e cantine vinicole: 30%
- Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie: 55%
- Officine metalmeccaniche, di carpenteria metallica e tornerie: 55%
- Tipografie, stamperie, laboratori di incisioni, vetrerie: 75%
- Laboratori fotografici ed eliografici: 75%
- Produzione di allestimenti pubblicitari e di insegne luminose: 75%
- Lavorazione di materie plastiche e vetroresine: 75%